

Convenzione

tra

Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina, partita IVA e codice fiscale: 01684950593, con sede in Latina, viale P. L. Nervi, Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giorgio Casati (di seguito, anche "ASL Latina" o "Azienda");

e

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, partita IVA e codice fiscale: 13109681000, con sede in Roma, largo F. Vito n. 1, in persona del Direttore Generale, ing. Enrico Giuseppe Zampedri (di seguito, anche "Fondazione"; e, insieme con l'Azienda, "Parti").

Premesso che:

- l'Azienda gestisce i seguenti Presidi Ospedalieri: Nord (Ospedale di Latina); Centro (Ospedale di Terracina e Ospedale di Fondi); Sud (Ospedale di Formia);
- l'attuale presenza di organico di personale della Asl Latina è appena sufficiente ad assicurare alcune funzioni di base; e la carenza di forza lavoro determina gravi disfunzioni in sede di gestione dell'attività;
- l'Azienda riscontra una serie di difficoltà nel reperimento del personale e comunque, nei tempi occorrenti per il reclutamento del personale, possono venire a crearsi problematiche organizzative anche gravi;
- nonostante il ricorso allo strumento delle collaborazioni ex art. 7, comma 6, del decreto 165/2001, non sempre è possibile reperire le risorse necessarie;
- le assenze di personale, anche di pochi giorni, determinano problematiche organizzative, inficiando la funzionalità della *équipe*, di cui i dipendenti assenti fanno parte;
- in vista del periodo estivo, le suddette difficoltà e problematiche organizzative saranno inevitabilmente destinate ad aumentare;
- in particolare, l'Azienda ha urgente necessità di assicurare, presso le proprie strutture ospedaliere, la presenza di dirigenti medici nella Disciplina di Pediatria e Neonatologia;
- pertanto, al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie rientranti nei LEA e di scongiurare il rischio di interruzione di pubblico servizio – ed esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di legge per il reclutamento del personale e/o nel caso di impossibilità di affidamento dell'incarico a seguito delle procedure stesse –

l'Azienda ha manifestato l'interesse ad avviare una collaborazione scientifica con la Fondazione nei settori della Pediatria e della Neonatologia;

- la Fondazione – che ha la titolarità e la gestione del Policlinico Universitario A. Gemelli, ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale – vanta una significativa e consolidata esperienza nei suddetti ambiti clinici e dispone delle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività ad essa affidate;
- i Direttori Sanitari dell'Azienda e della Fondazione hanno espresso parere favorevole alla stipulazione del presente accordo (di seguito, anche "Convenzione").

**Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue.**

Art. 1

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La Fondazione si impegna ad eseguire in favore dell'Azienda, nei termini e alle condizioni di cui al presente accordo, prestazioni specialistiche di Pediatria e Neonatologia (di seguito, anche il "Servizio"), in favore di pazienti.

Tale Servizio è svolto – presso le strutture dei Presidi Ospedalieri Nord, Centro e Sud dell'Azienda – mediante personale medico afferente al Polo Scienze della Salute della Donna e del Bambino della Fondazione (di seguito, anche i "Medici Incaricati" o, singolarmente, il "Medico Incaricato").

I nomi dei Medici Incaricati, individuati dalla Fondazione tra professionisti dotati delle competenze ed esperienze necessarie alla esecuzione del Servizio, saranno preventivamente comunicati dalla Fondazione all'Azienda.

Art. 2

Il Servizio sarà svolto – di norma, fatti salvi diversi accordi tra le Parti, e comunque sempre compatibilmente con la piena regolarità delle prestazioni istituzionali erogate dalla Fondazione – con un numero di accessi da concordare a seconda delle necessità, da parte di tre Medici Incaricati, secondo un calendario preventivamente condiviso tra le Parti e un monte ore complessivo settimanale pari a 110 .

Art. 3

L'organizzazione della attività nonché l'effettivo svolgimento della stessa secondo i termini e le condizioni indicate nella presente Convenzione saranno gestiti e verificati, per l'Azienda, dal Dirigente di riferimento, competente per il coordinamento dell'attività stessa, individuato nella persona della dr.ssa Maria Giovanna Colella.

Referente della presente Convenzione per la Fondazione è, invece, la dott.ssa Patrizia Fabi.

Art. 4

Con riferimento a ciascun accesso, l'Azienda metterà a disposizione dei Medici Incaricati spazi, attrezzature e risorse occorrenti e quant'altro necessario per lo svolgimento del Servizio, garantendo, per ogni elemento coinvolto, la piena idoneità tecnica e la conformità alle norme.

Art. 5

L'Azienda si obbliga a pagare alla Fondazione, per l'attività svolta dalla Fondazione, per il tramite dei Medici Incaricati, un corrispettivo complessivo omnicomprendente forfettario di euro 22.500 (ventiduemilacinquecento/00) al mese, IVA esente.

In caso di erogazione parziale del servizio, così come definito al precedente art.3, il compenso sarà proporzionalmente rapportato in ragione di singolo mese e in relazione all'attività effettivamente espletata..

La Fondazione trasmetterà all'Azienda, con cadenza mensile, una fattura, che l'Azienda provvederà a pagare nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Il mancato o ritardato pagamento farà maturare, in favore della Fondazione, interessi legali sulle somme scadute, senza necessità di formale costituzione in mora.

Art. 6

L'Asl Latina assume piena ed esclusiva responsabilità per le prestazioni assistenziali da essa erogate ai pazienti, anche valendosi del Servizio oggetto del presente accordo.

L'Asl Latina dichiara che tale Servizio, comportando l'erogazione di prestazioni assistenziali in nome e per conto dell'Azienda medesima, rientra nella copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, di cui beneficiano i propri dipendenti e/o consulenti e/o fornitori di servizi.

Art. 7

Per l'erogazione delle prestazioni oggetto del Servizio, la Fondazione, tramite i Medici Incaricati, si avvarrà di risorse, locali e attrezzature messi a disposizione dall'Azienda.

La Fondazione garantisce l'idoneità tecnico professionale del proprio personale coinvolto nello svolgimento del Servizio.

L'Azienda garantisce il costante e integrale rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento specifico ad eventuali rischi da interferenza ed alla radioprotezione. Essa garantisce, inoltre, l'idoneità tecnico professionale del proprio personale coinvolto, già formato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, e la piena idoneità e conformità a norma degli spazi e delle attrezzature utilizzate nella (o, comunque, funzionali alla) esecuzione di tali attività.

Pertanto, l'Azienda assume la responsabilità per la corretta osservanza di tutti adempimenti connessi alla tutela della salute e sicurezza, ivi compresa l'informativa in merito ai rischi specifici esistenti nei luoghi di esecuzione del Servizio, e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate, anche in conseguenza dell'interferenza tra i soggetti coinvolti.

A tal riguardo, l'Azienda: a) trasmette alla Fondazione il proprio documento di valutazione dei rischi e si impegna ad effettuare le specifiche informative di cui al comma precedente a favore del personale della Fondazione coinvolto, nonché ad informare la Fondazione in merito ad eventuali aggiornamenti; b) provvede, prima dell'avvio delle attività di cui alla presente convenzione, alla individuazione di ogni eventuale possibile rischio da interferenza e ove necessario, alla conseguente elaborazione del DUVRI destinato a diventare parte integrante del presente contratto con annessa quantificazione dei costi relativi alla sicurezza.

Art. 8

La Fondazione si impegna al rispetto del codice di comportamento della Asl Latina (consultabile sul sito *internet* www.ausl.latina.it), la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la presente convenzione. In caso di violazione delle disposizioni contenute in tale codice di comportamento, l'Azienda avrà facoltà di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

L'Azienda dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Fondazione (consultabile sul sito *internet*: www.policlinicogemelli.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio, e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni. In caso di violazione di tali disposizioni, la Fondazione avrà facoltà di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 9

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente convenzione, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si conformano alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e ad ogni altra disposizione vigente in materia di tutela della privacy e trattamento dei dati personali.

L'Asl Latina è titolare del trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, ai sensi del d. lgs. 196/2003 (cd. codice della privacy). Il Medico Incaricato, autorizzato a svolgere l'attività di prestazione oggetto della presente convenzione, è nominato dall'Asl Latina responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del citato codice della privacy.

Le Parti convengono che la nomina in qualità di responsabile è strumentale all'attività di assistenza e di prestazione e deve intendersi condizionata, quanto a durata ed efficacia, a quanto previsto nella presente Convenzione.

Art. 10

Ogni controversia riguardante l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo, o comunque relativa a tale accordo, sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.

Art. 11

La presente convenzione ha durata semestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, mediante comunicazione da inviare con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata.

In particolare l'Azienda Asl Latina potrà richiedere il recesso anticipato in caso di reclutamento di Dirigenti attraverso le ordinarie procedure di legge.

La Fondazione avrà, in ogni caso, l'obbligo di eseguire il Servizio sino alla data di efficacia del recesso; e avrà, corrispondentemente, diritto al pagamento dell'attività svolta sino a tale data.

Art. 12

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Ogni modificazione o integrazione della presente Convenzione dovrà essere compiuta con accordo scritto delle Parti.


Data

Letto, approvato e sottoscritto

Fondazione Policlinico Universitario


Agostino Gemelli

ing. Enrico Giuseppe Zampedri



26/06/2017

Asl Latina



dott. Giorgio Casati

